

Stato attuale dell'implementazione della Dichiarazione di Bologna nella formazione del corpo docente

CSASP, 11 ottobre 2006

SKPH	Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen
CSHEP	Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques
CSASP	Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche
CSSAP	Conferenza svizra dals recturs da las scolas autas pedagogicas
SCTE	Swiss Conference of Rectors of Universities of Teacher Education

Impressum

Editore

Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche (CSASP)
Thunstrasse 43a, CH-3005 Bern
www.csasp.ch

Autore:

Hans-Jürg Keller (PHZH)

Pubblicazione:

Sito internet della CSASP

Berna, 2006

1. Livelli di competenza	5
2. Stato attuale sulla base delle Direttive	
Preambolo: Qualità, Mobilità, dimensione europea, dimensione sociale	5
Art 1: Livelli dei cicli di studio:	
Primo e secondo livello: Bachelor e Master	7
Terzo livello: Dottorato	8
Art 2: Sistema di crediti	
Sistema ECTS.....	8
Assegnazione delle note	8
Allegato al diploma	9
Art 3: Ammissione agli studi di master	
Passerelle	9
Art 4: Denominazione unificata dei diplomi	10
Art 5: Esecuzione	10
Art 6: Premesse all'esecuzione	
Regolamenti concernenti il riconoscimento	11
Responsabili della gestione delle scuole universitarie.....	11
Finanziamento.....	11
3. Altri temi.....	12
Diplomi secondo il diritto decaduto	12
Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ)	12
Diversi percorsi formativi.....	12
Riconoscimento di competenze acquisite in modo informale	12
La metodologia di Tuning.....	12
European Grading System.....	13
Perfezionamento	13

1. Livelli di competenza

Con la firma apposta alla Dichiarazione di Bologna *Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999* e ai principi decisi nelle conferenze successive di Praga 2001, Berlino 2003 e Bergen 2005 la Svizzera si è impegnata a partecipare alla realizzazione di uno spazio europeo per l'università e di adattare, di conseguenza, tutti i programmi di studio di livello universitario alla Dichiarazione di Bologna.¹

L'ordinamento, il finanziamento e l'applicazione delle norme esecutive concernenti le alte scuole pedagogiche sono di stretta competenza dei cantoni; la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, dal canto suo, si assume compiti concernenti i regolamenti e l'implementazione nell'ambito delle alte scuole pedagogiche.

A livello di università la competenza è della Conferenza universitaria svizzera (CUS); a livello di scuole universitarie professionali la competenza è del Consiglio delle scuole universitarie professionali della CDPE.

La CDPE ha affidato il mandato esecutivo alla Conferenza svizzera delle alte scuole pedagogiche (CSASP), rispettivamente alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (CSSUP), nella misura in cui ciò ricade nella competenza dei loro membri; la CUS invece ha affidato il mandato alla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS). (Articolo 5 delle Direttive² risp. le Direttive per il rinnovamento coordinato degli studi nelle scuole universitarie svizzere nell'ambito del processo di Bologna³.)

Le raccomandazioni e le direttive, emanate nell'ambito delle competenze della CSASP, CRUS e CSSUP, hanno perciò carattere vincolante.

Le tre conferenze collaborano strettamente nell'implementazione della Dichiarazione di Bologna con l'obiettivo di definire e realizzare un concetto globale che valga per l'intero settore universitario.

2. Stato attuale sulla base delle Direttive

Le Direttive emanate il 2 dicembre 2002 e modificate il 1° di aprile 2004 sono vincolanti per l'implementazione della Dichiarazione di Bologna nelle alte scuole pedagogiche⁴.

Lo stato attuale dei lavori viene descritto sulla base di queste norme, alla stregua di quanto è avvenuto nei precedenti rapporti sullo stato dell'implementazione.

¹ inglese: <http://www.bologna-bergen2005.no/> (-> Main Documents)

tedesco <http://www.skph.ch> -> Berichte und Publikationen -> Die Umsetzung der Bologna-Erklärung: Arbeitsdokumente

francese: <http://www.cshep.ch> -> Rapports et publications -> Documents de travail -> La mise en œuvre de Bologne

italiano: http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0336Verso/_index_cf2.htm

² tedesco: http://www.edk.ch/PDF_Downloads/FH_HES/Richtl_Bol_d.pdf

³ <http://www.ects.ch/docs/lehre/bologna/schweiz/richtlinien/RichtlinienBologna.pdf>

⁴ tedesco: http://www.edk.ch/PDF_Downloads/FH_HES/Richtl_Bol_d.pdf

Nel preambolo alle Direttive si legge quanto segue:

Il Consiglio delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Consiglio delle SUP CDPE) con l'intento di contribuire a realizzare gli obiettivi in vista dell'attuazione coordinata della "Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999" (in seguito: Dichiarazione di Bologna), con lo scopo, nell'ambito di questo processo di riforma, di meglio assicurare la qualità degli studi, di ampliare la mobilità degli studenti a ogni livello di formazione, di sviluppare l'interdisciplinarietà e di garantire le pari opportunità attraverso la possibilità di seguire gli studi a tempo parziale e la concessione di borse o prestiti di studio adeguati, visto l'art. 15, cpv. 2 dello Statuto della CDPE del 2 marzo 1995, emana su mandato della Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (CSSUP) e della Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche (CSASP) le seguenti direttive intese come regolamento quadro vincolante.

Con l'accento posto sulla qualità, la mobilità, l'interdisciplinarietà e le pari opportunità si riprendono punti importanti della Dichiarazione di Bologna.

Qualità

La qualità viene garantita, da un lato, dalle scuole universitarie, rispettivamente da chi le gestisce, attraverso per es. l'istituzione di responsabili della qualità e di un sistema *reporting*. D'altro lato, le commissioni di riconoscimento della CDPE collaborano a garantire la qualità; dal momento che la CDPE riconosce unicamente cicli di studio i cui regolamenti concernenti il riconoscimento ottemperano alle norme stabilite.

Mobilità, dimensione europea

Il sistema previsto dalla Dichiarazione di Bologna, fondato su moduli accreditati secondo il Sistema europeo di accumulazione e di trasferimento dei crediti ECTS e su programmi come *Erasmus* o *Socrates*, fornisce un contributo importante alla promozione della mobilità. Le scuole universitarie hanno nominato responsabili della mobilità (per es. *International Offices*), che fanno opera di consulenza ai propri studenti nella pianificazione dei semestri di mobilità e accompagnano studenti provenienti da altre università durante il loro semestre come ospiti. Molte università in Europa hanno sviluppato una rete di università partner. Ma se da un lato la mobilità a livello europeo funziona in generale senza difficoltà, qualche piccolo problema sorge talvolta all'interno della Svizzera. Si tratta da un lato di limiti della capacità di accoglienza (nella Svizzera romanda e italiana le università presenti hanno pochi posti a disposizione per studenti ospiti), d'altro lato è già capitato che alcune università non fossero pronte ad accogliere studenti provenienti da alte scuole pedagogiche di altre regioni del paese. Attraverso il dialogo con i responsabili sarà certamente possibile rimuovere gli ostacoli alla mobilità ancora esistenti.

Dimensione sociale

Con l'introduzione generalizzata del *European Credit Transfer Systems* ECTS, il processo di Bologna fissa anche norme concernenti il *workload* degli studenti. E' perciò spesso molto difficile soddisfare sia le richieste poste da uno studio a tempo pieno della durata annuale di almeno 1800 ore di lavoro sia far fronte a esigenze della famiglia o assolvere una attività lucrativa. Sussiste infatti il pericolo che solo chi non ha problemi finanziari riesca a seguire uno studio, vanificando così l'obiettivo delle pari opportunità. Studio a tempo parziale, stipendi e prestiti di studio adeguati sono strategie a favore della dimensione sociale dell'operazione. In questo contesto è da salutare con soddisfazione il finanziamento dei cicli di studio, deciso nel 2006, basato sul sistema di accumulazione di crediti ECTS, così che uno studio può durare



anche più di tre anni o quattro anni e mezzo, senza che ne derivi un maggiore onere finanziario per il cantone interessato.

Tuttavia, con questo finanziamento si corre il pericolo che la frequenza di corsi, che non fanno parte dei compiti chiave dell'alta scuola pedagogica che li organizza, vada completamente a carico dello studente, ciò che peggiorerebbe ulteriormente la sua situazione finanziaria, rendendogli impossibile la partecipazione (corsi di moduli, corsi di supporto, rispettivamente corsi complementari, ecc.).

Art. 1 Livelli dei cicli di studio

1 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche della Svizzera articolano i loro cicli di studio come segue:

- a. il primo livello di studio comprendente 180 ECTS (in seguito: studio di bachelor);
- b. il secondo livello di studio comprendente da 90 a 120 ECTS (in seguito: studio di master).

2 Il solo studio di bachelor o ambedue gli studi di bachelor e di master sostituiscono i cicli di studio in vigore fino a questo momento. Per quel che concerne la durata del finanziamento degli studenti, delle borse di studio e delle tasse dei corsi, gli studi di bachelor e di master costituiscono il primo o i due livelli di uno stesso ciclo di formazione.

Primo e secondo livello: Bachelor e Master

La CDPE, con documento del 28 ottobre 2005, ha rielaborato tutti i regolamenti concernenti il riconoscimento dei diplomi⁵, emanando norme vincolanti per i due cicli di studio e la rispettiva durata. Il bachelor è la normale conclusione degli studi per docenti del livello prescolastico ed elementare, per logopediste e logopedisti, per operatrici e operatori nel campo della terapia psicomotoria. Il master conclude la formazione dei docenti di scuola media (secondario I) e per operatrici e operatori nel campo della pedagogia curativa scolastica.

Per ottenere il diploma di docente nelle classi di maturità in due indirizzi di studio si richiede, oltre allo studio di bachelor-master, una formazione professionale (didattica delle discipline, scienze dell'educazione e pratica professionale) comprendente 60 ECTS⁶. Nel caso di uno studio scientifico in un solo indirizzo di studio, la formazione professionale può essere assolta, come secondo indirizzo di studio, integrata in uno studio bachelor-master.

I regolamenti della CDPE concernenti il riconoscimento stabiliscono i requisiti minimi dei cicli di studio, per cui a chi gestisce le scuole universitarie è concesso di concepire cicli di studio di master anche per docenti dei settori prescolastico ed elementare. Ad eccezione dell'università di Ginevra nessuno ha ancora fatto uso di questa possibilità. Ciò significa che docenti con un bachelor per i settori prescolastico ed elementare, ottenuti in un'alta scuola pedagogica, hanno per il momento solo la possibilità di iscriversi a uno studio per l'insegnamento nella scuola media (secondario I) o per la pedagogia curativa scolastica, se vogliono assolvere uno studio di master.

La CDPE non esclude comunque che per determinate funzioni – per es. formazione di quadri e sviluppo di sistemi – possa avere un senso l'offerta di programmi di master; non si devono tuttavia né istituire nuovi ambiti professionali né offrire doppioni. Eventuali nuove concezioni di formazioni di master devono essere sottoposte per presa di posizione alla CDPE, perché possa decidere, se i programmi devono essere riconosciuti in Svizzera come master consecutivi (nel senso di formazione primaria) o come offerta di perfezionamento (Master of Advanced Studies).

⁵ www.edk.ch -> Raccolta delle basi legali della CDPE 4.3.2 Diplomi

⁶ Alcune scuole universitarie denominano questo diploma „Master of Advanced Studies (MAS)“, ciò che corrisponde al vero, se si considera un diploma ottenuto al termine di uno studio di master. Ma può dar adito a malintesi perché MAS è anche un titolo di perfezionamento. Qui si tratta invece ancora di una formazione di base (finanziata in modo completamente diverso).



La CSASP ha formato il gruppo „Elaborazione di cicli di studio di master di alta qualità nelle alte scuole pedagogiche”, che si occupa dello sviluppo di questi cicli di studio di master che fanno parte della formazione di base. Lo sviluppo dell’offerta dev’essere portato avanti in maniera coordinata, con l’obiettivo di sottoporre alla CDPE un numero limitato di concezioni di un ciclo di studio di master, importanti per l’ambito professionale. I futuri cicli di studio di master dovranno essere offerti in comune da diverse scuole universitarie.

Terzo livello: dottorato

Alla Conferenza dei ministri 2003 di Berlino è stato postulato un allargamento del processo di Bologna alla formazione per il dottorato (terzo livello). Le alte scuole pedagogiche, insieme con le università, si premurano perciò di offrire cicli di studio per il dottorato nel campo della didattica disciplinare. Per il momento, tuttavia, questo processo si è arenato.

Le università non vedono passerelle da un master ASP al dottorato in un’università (vedi sotto) e le alte scuole pedagogiche non hanno per il momento il diritto di esigerne l’istituzione.

Per il momento, a chi è licenziato da un’alta scuola pedagogica non è offerta nessuna via di accesso diretto al terzo livello. L’unica possibilità risiede nel passaggio da uno studio di bachelor a uno studio di master all’università.

Art. 2 Sistema di crediti

1 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche accordano crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) sulla base del carico di lavoro di uno studente.

2 Un credito equivale a un carico di lavoro, paragonabile a una prestazione di lavoro di 25-30 ore.

Sistema ECTS

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è applicato in tutte le alte scuole pedagogiche secondo la guida attualmente in vigore⁷. Il sistema si presta bene per il reciproco computo del carico di lavoro nel caso di cambiamento della materia di studio o di semestri di mobilità.

Assegnazione delle note

La conferenza dei membri della CSASP nel mese di marzo 2006 ha emanato la raccomandazione secondo cui, per ragioni pedagogiche, non è da applicare il sistema di note previsto dall’ECTS. Si deve pure rinunciare a una valutazione del tipo normalizzato 10% A – 25% B – 30% C – 25% D – 10% E. L’applicazione del sistema di note non è prescritto nella ECTS-Guide, ma solo *strongly recommended*. Per es. non è dunque necessario applicare questo sistema di valutazione per ottenere l’ *ECTS-Label*.

Come alternativa si raccomanda di assegnare le note secondo una griglia in cui sono definite le competenze. Questa griglia di competenze descrive in modo preciso quali prestazioni devono essere fornite per una valutazione “prova superata”. Differenzia pure le prestazioni necessarie per A, B, C, D, E.

Per venire incontro al desiderio delle licenziate e dei licenziati che le loro prestazioni siano inserite in quelle dell’intero anno di studio, è possibile dare informazioni sul numero totale delle note A, B, C, D, E.

Risponde a esigenze di trasparenza indicare in ogni modo sull’Allegato del diploma – *Diploma Supplement* - che le note sono assegnate secondo precisi criteri e non secondo un’assegnazione di tipo normalizzato.

⁷ http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/guide_en.html



Allegato al diploma

La CSASP mette a disposizione delle alte scuole pedagogiche un Allegato al diploma unitario (tedesco, francese, italiano, inglese e retoromancio) e ne raccomanda l'uso.

Con l'Allegato al diploma viene consegnato di regola un *Transcript of Records*, cioè informazioni sul diploma dalle quali è possibile rilevare a quali corsi e attività la studentessa o lo studente ha partecipato e quali note ha ottenuto.

Un documento informativo è pure consegnato al termine di ogni semestre frequentato come ospite o nel caso di interruzione anticipata dello studio. Alcune scuole universitarie sono andate oltre, consegnando regolarmente al termine di ogni semestre un documento informativo.

Art. 3 Ammissione agli studi di master

- 1 Premessa per l'ammissione agli studi di master è, per principio, aver ottenuto un bachelor di una scuola universitaria o un attestato finale equipollente di una scuola universitaria.
- 2 Nell'ambito delle loro competenze le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche definiscono le condizioni d'accesso ai cicli di studi di master per chi è titolare di un bachelor.
- 3 Ai fini della verifica dell'equipollenza dei bachelor, conseguiti in altre scuole universitarie, vale il principio dell'uguaglianza di trattamento.
- 4 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche possono far dipendere l'ottenimento del master dall'acquisizione di conoscenze e capacità supplementari documentate, non oggetto di studio nel precedente studio di bachelor.

Da sottolineare è il principio dell'uguaglianza di trattamento di cui al capoverso 3. La stessa formulazione la si ritrova anche nelle disposizioni della CUS. Le scuole universitarie hanno dunque il dovere di verificare l'equipollenza dei bachelor di ogni tipo di scuola universitaria, quando la studentessa o lo studente intende seguire un ciclo di studio di master in un'altra scuola universitaria. Non esiste tuttavia nessuna passerella automatica, cioè la decisione spetta per principio alla scuola che accoglie la candidata o il candidato, se ci sono i presupposti per l'ammissione e a quali condizioni può essere ammesso al curriculum di studio di master.

Poiché la Svizzera ha sottoscritto la Convenzione di Lisbona, queste disposizioni valgono per principio anche per chi è titolare di diplomi europei di bachelor.⁸

Passerelle

Un gruppo di lavoro, denominato "Passerelle" istituito dal Segretariato di stato per l'educazione e la ricerca (SER) si è occupato nel 2006 delle passerelle tra i diversi tipi di scuole universitarie. Ci si è messi d'accordo sul principio secondo cui l'ammissione a uno studio di master all'interno dello stesso indirizzo di studio deve essere possibile, stabilite alcune condizioni. Le condizioni attinenti alla disciplina devono essere descritte nel loro contenuto e quantificate in ECTS. L'obiettivo da perseguire è l'elaborazione di un accordo tra le tre conferenze dei rettori che regolamenti le passerelle e consideri il fatto che i cicli di studio dei differenti indirizzi di studio tra i diversi tipi di università hanno caratteristiche specifiche proprie per quanto concerne sia l'orientamento sia il profilo.

Parallelamente, si sono raggiunti e firmati accordi-passerella tra la singole università e le alte scuole pedagogiche che regolano il passaggio tra bachelor e master.

⁸ http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_414_8/index.html



Le scuole universitarie hanno escluso, con decisione del luglio 2006, una passerella da un master ASP o SUP a uno studio di dottorato. Dal momento che la formazione di master nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche non garantisce la necessaria formazione nel campo della ricerca, la via al dottorato rimane esclusivamente quella che passa attraverso il master universitario. Tuttavia, secondo l'opinione della CRUS, chi ha assolto una formazione equipollente a un master universitario può essere ammesso a uno studio di dottorato su proposta del team scientifico di consulenza, rispettivamente di una scuola dottorale.

C'è da pensare che la discussione sulle passerelle occuperà ancora per molto tempo le tre conferenze dei rettori e altre cerchie interessate.

Art. 4 Denominazione unificata dei diplomi

Le autorità competenti stabiliscono la denominazione degli attestati di fine studio, conformemente alle denominazioni riconosciute internazionalmente.

Con l'emanazione da parte della CDPE del Regolamento concernente i titoli (Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della Riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti) del 28 ottobre 2005⁹, la denominazione degli attestati finali di studio ha potuto essere uniformata.

I titoli rilasciati dalle alte scuole pedagogiche si uniformano alle norme valide per i titoli assegnati dalle scuole universitarie¹⁰ e dalle scuole universitarie professionali.¹¹

Art. 5 Esecuzione

- 1 Al più tardi entro la fine del 2005 le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche emanano i regolamenti necessari alla nuova struttura dei cicli di studio e i piani d'implementazione particolareggiati per materia.
- 2 Pure entro la fine del 2005 sarà decisa concordemente la regolamentazione relativa alla denominazione dei diplomi, di cui art. 4.
- 3 L'implementazione delle nuove strutture in tutti i cicli di studio delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche sarà conclusa entro la fine del 2010.
- 4 La CSSUP e la CSASP sono responsabili del coordinamento dell'implementazione delle presenti direttive, nella misura in cui essa ricade sotto la competenza dei loro membri, e si occupano della pubblicazione delle offerte di formazione.

Dopo che, con i regolamenti concernenti il riconoscimento, saranno state prese anche le necessarie decisioni di base per i gradi del secondario e le professioni della pedagogia curativa, si potrà affermare che l'implementazione si è conclusa in tutte le scuole universitarie entro i termini stabiliti.

Il gruppo di lavoro Bologna della CSSUP, suddiviso in un gruppo ristretto e in un gruppo di accompagnamento, si occupa per il momento soprattutto dei particolari inerenti all'implementazione coordinata, come l'assegnazione delle note riferita all'ECTS, l'Allegato al diploma, i problemi dell'attribuzione dei crediti ecc. Inoltre, assume il ruolo di interfaccia e di centrale informativa tra i diversi gruppi di lavoro e i responsabili della Dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie.

Aspetti importanti nell'ambito dell'implementazione della Dichiarazione di Bologna sulla formazione del corpo docente sono stati affrontati inoltre dai seguenti gruppi di lavoro:

⁹ http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Erlasse/4_Diplomanerkennungen/4326_TitelvergBologna/Titelvergabe_d.pdf

¹⁰ http://www.crus.ch/docs/lehre/bologna/schweiz/Regelungen/RegelungDiplomeMed_d.doc

¹¹ <http://www.kfh.ch/uploads/dobo/doku/titelmerkblatt%20bbt.pdf>

- Commissione Formazione e suo sottogruppo “Conferenza per il coordinamento secondario I”: Cicli di studio di master per il secondario
- Gruppo: „Struttura di cicli di studio di master di alta qualità nelle alte scuole pedagogiche”: concezione di cicli di studio di master nelle alte scuole pedagogiche
- Gruppo di lavoro Mobilità: implementazione, programmi di mobilità, attribuzione dei crediti per semestri come ospite ecc.
- Gruppo di lavoro Passerelle (CRUS, CSSUP, CSASP, SER, CDPE, UFFT): Elaborazione di un ordinamento quadro per l’ammissione a studi superiori successivi in altri tipi di scuole universitarie
- Gruppo di lavoro „Quadro nazionale delle qualifiche” nqf.ch“ (CRUS, SCSUP, SCASP, SER, OAQ, CDPE, UFFT): Elaborazione di un quadro nazionale delle qualifiche per il settore delle scuole universitarie in Svizzera
- Gruppo di lavoro „Utilizzo statistico dei crediti ECTS (CRUS, CUS, CSSUP, CSASP, CDPE, SER, UFFT e UST): Studio di fattibilità per un piano d’azione per l’uso statistico di crediti ECTS. Nell’ambito del gruppo di lavoro sono pure affrontati problemi in relazione al finanziamento delle scuole universitarie basato sull’ECTS

Art. 6 Premesse all’esecuzione

- 1 Per l’implementazione concreta dalla Dichiarazione di Bologna sono riservate le decisioni della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione concernenti l’eventuale adattamento dei regolamenti concernenti il riconoscimento dei diplomi per i cicli di studio regolati a livello cantonale, della Conferenza dei cantoni firmatari dell’ASUP concernente il finanziamento nel quadro dell’accordo sulle scuole universitarie professionali (ASUP), del Consiglio svizzero delle scuole universitarie professionali concernente il pilotaggio coordinato dell’implementazione come pure dei diversi organi responsabili delle scuole universitarie ai fini della realizzazione nella propria scuola.
- 2 Per quel che concerne i cicli di studio regolati dalla Confederazione, sono inoltre determinanti le disposizioni prese nell’ambito del diritto federale.

Regolamenti concernenti il riconoscimento

Come detto, tutti i regolamenti concernenti il riconoscimento sono stati adattati.

Responsabili della gestione delle scuole universitarie

Le decisioni riguardanti i cicli di studio di master per il secondario I esigono, di regola, modificazioni legislative nei cantoni, responsabili delle alte scuole pedagogiche. I responsabili hanno però espresso, attraverso la loro accettazione dei regolamenti concernenti il riconoscimento, la loro volontà di provvedere alle necessarie modificazioni delle basi legali.

Finanziamento

La conferenza dei cantoni firmatari dell’Accordo ha deciso il 9 marzo 2006, di conteggiare i contributi ASUP per i cicli di studio di bachelor in base ai crediti ECTS iscritti con un limite massimo di 240 ECTS per studente per lo stesso ciclo di studio. Questa regola diventa vincolante a partire dall’anno di studio 2006/07.

3. Altri temi

Diplomi secondo il diritto decaduto

Durante le discussioni è affiorata la domanda a sapere se a docenti in possesso di diplomi secondo il diritto decaduto possa essere offerta la possibilità di ottenere a posteriori un titolo in base alla Dichiarazione di Bologna.

E' il caso di chi ha frequentato una scuola universitaria professionale. I titoli STS, SQEA ecc. sono stati trasformati in titoli SUP, soddisfatte determinate condizioni. Dal 1° gennaio 2009, quando saranno rilasciati i primi bachelor SUP, le titolari e i titolari di titoli ottenuti secondo il diritto decaduto potranno a titolo complementare valersi del titolo Bachelor of Arts risp. Bachelor of Science.¹²

Chi è in possesso di una licenza universitaria avrà il diritto di denominarsi "Master of Arts" o "Master of Science", conformemente alla decisione della Conferenza universitaria svizzera CUS¹³. Nonostante questa disuguaglianza di trattamento nei confronti del corpo docente il comitato della CSASP ha deciso di non intraprendere ulteriori passi affinché anche i diplomati secondo il diritto decaduto possano valersi di un titolo secondo la Dichiarazione di Bologna. Poiché il corpo docente ha ricevuto precedentemente una formazione in parte per il secondario II e in parte per meno di tre anni a livello terziario, la possibilità di valersi di un titolo secondo la Dichiarazione di Bologna, sminuirebbe il valore della nuova formazione universitaria, concepita ora secondo nuovi concetti.

Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ)

La conferenza dei ministri di Bergen ha nuovamente ribadito che il lavoro di elaborazione dei quadri nazionali delle qualifiche (QNQ) debba essere portato avanti in tutti gli stati firmatari. Purtroppo, tanto l'UE quanto il Bologna-Follow-Up-Group hanno creato un quadro europeo delle qualifiche (QEQ), al quale ci si deve riferire per il QNQ. Il Segretariato di stato per l'educazione e la ricerca (SER) ha dato mandato a un gruppo di lavoro, nel quale siedono anche in rappresentanti delle tre conferenze dei rettori, di elaborare un progetto di quadro nazionale delle qualifiche per il settore universitario.

Diversi percorsi formativi

L'implementazione della Dichiarazione di Bologna è legata a diversi problemi di natura didattica. Accanto all'importanza dello studio autodidattico, la Conferenza dei ministri 2005 di Bergen ha sottolineato che gli istituti di formazione dovrebbero offrire percorsi formativi differenziati. In questo ambito c'è ancora molto da fare nelle diverse scuole universitarie.

Riconoscimento di competenze acquisite in modo informale

Nell'ambito del *lifelong learning* l'acquisizione non formale del sapere (*informal learning, non formal learning* - apprendimento informale e apprendimento non formale) assumerà un ruolo sempre più importante. Anche a tale proposito c'è ancora molto da fare, poiché si tratta di definire strategie secondo cui tali competenze possano essere riconosciute.

La metodologia di Tuning

Il progetto Tuning¹⁴ anche nella sua seconda fase ha messo a fuoco l'acquisizione di competenze specifiche (*subject specific*) e generali (*generic*). Al centro dell'attenzione c'erano stavolta il

¹² <http://www.kfh.ch/uploads/dobo/doku/titelmerkblatt%20bbt.pdf>

¹³ <http://www.cus.ch>

¹⁴ http://ec.europa.eu/education/policies/educ/tuning/tuning_de.html und <http://tuning.unideusto.org/tuningeu/>



ruolo dell'apprendimento, dell'insegnamento, della valutazione e del rendimento degli studenti in relazione al controllo e alla valutazione della qualità.

La metodologia di Tuning, secondo cui, quando si definiscono i concetti che stanno alla base di un percorso formativo, dapprima si decidono i profili di competenze riferiti all'ambito accademico e a quello professionale, e da questi si definiscono le competenze (come obiettivo della formazione) e gli obiettivi (*learning outcomes*, come obiettivi dei singoli moduli), corrisponde in larga misura a un procedimento già molto familiare alle docenti e ai docenti.

Bisogna in ogni modo pazientare per sapere in che misura la terminologia di Tuning, come "lingua comune" riuscirà a imporsi nella descrizione dei cicli di studio e dei moduli. A seconda del risultato, sarà necessaria una rielaborazione delle descrizioni degli studi (elenco dei moduli ecc.) nelle diverse scuole universitarie.

European Grading System

Rimane inoltre da attendere per sapere se gli sforzi in seno alla commissione europea di rielaborare l' *ECTS-Grading System* per trasformarlo in un *European Grading System* saranno ulteriormente sostenuti.

Perfezionamento

Con le Direttive concernenti gli studi di perfezionamento per il Master of Advanced Studies (MAS) nel campo dell'insegnamento, del 15 dicembre 2005, la CDPE ha regolamentato il MAS nell'ambito della formazione delle docenti e dei docenti.¹⁵ I diplomi MAS possono essere riconosciuti dal comitato della CDPE su proposta del segretario generale. Le condizioni per simili riconoscimenti sono ancorate nel regolamento. Sono state fissate, sentito il parere della CSASP e garantiscono un controllo della qualità.

¹⁵ http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Erlasse/4_Diplomanerkennungen/4328_RichtlinienMAS/MAS_d%20.pdf